



Circolare Speciale **53/2020** pagine: 5

Incarico professionale per richiesta indennità Inps Covid-19

È attivo il servizio Inps online per la presentazione delle domande per l'indennità Covid-19 relativa al mese di maggio 2020. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (art. 84, cc. 2, 3 e 6, D.L. 19.05.2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il beneficio economico, erogato dall'Inps, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto, in particolare, ai liberi professionisti con partita Iva, iscritti alla gestione separata, compresi i partecipanti a studi associati/società semplice.

Si propone un esempio di informativa ai clienti nonché una bozza di mandato professionale finalizzato alla consulenza per l'ottenimento della specifica indennità.

INDENNITÀ COVID-19 LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI

Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il D.L. 19.05.2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19.

INFORMATIVA AI CLIENTI

SOGGETTI INTERESSATI

- Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
 - .. professionisti con partita Iva;
 - .. collaboratori coordinati e continuativi;
 - .. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
 - .. lavoratori stagionali dei settori del turismo;
 - .. operai agricoli a tempo determinato;
 - .. lavoratori dello spettacolo;
 - .. lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
 - .. lavoratori intermittenti;
 - .. lavoratori autonomi occasionali;
 - .. lavoratori incaricati di vendita a domicilio.

POSSIBILITÀ DI CUMULO

- Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali.
- Per il periodo di fruizione dell'indennità non spettano la contribuzione figurativa e l'Assegno per il Nucleo Familiare.
- **Le indennità NON sono cumulabili:**
 - .. tra loro;
 - .. con il Reddito di Emergenza;
 - .. con l'indennità per i domestici;
 - .. con l'indennità per gli sportivi.
- **Le indennità sono cumulabili con:**
 - .. assegno ordinario di invalidità;
 - .. indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
 - .. indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
 - .. indennità di disoccupazione agricola;
 - .. borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).

Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all'importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di € 500 e i requisiti per l'accesso a una indennità Covid-19 di € 1.000, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori € 500).

MODALITÀ DI FRUIZIONE

• Indennità liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps



- Per marzo e aprile 2020 spettava un'indennità di € 600.
- Per maggio 2020 spetta un'indennità di € 1.000.
- A tali indennità potevano accedere, per marzo ed aprile, i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.
- Per maggio, oltre alla partita Iva, attiva alla data del 19.05.2020, **occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019**. Per la domanda all'Inps è sufficiente allegare un'autocertificazione. In fase di istruttoria l'Inps verifica con l'Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.

• Indennità collaboratori coordinati e continuativi

- Per marzo e aprile 2020 spettava un'indennità di € 600.
- Per maggio 2020 spetta un'indennità di € 1.000.
- L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

• Indennità dei lavoratori stagionali dei settori del turismo

- Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali per marzo e aprile 2020 spetta un'indennità di € 600.
- Per maggio 2020 spetta un'indennità di € 1.000.
- Limitatamente al mese di marzo 2020, l'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

• Indennità lavoratori dello spettacolo

- Spetta un'indennità di € 600 per marzo, aprile e maggio 2020.
- L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.

• Indennità lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo

- Spetta un'indennità di € 600 per marzo, aprile e maggio 2020.

• Indennità lavoratori intermittenti

- Spetta un'indennità di € 600 per marzo, aprile e maggio 2020.

• Indennità lavoratori autonomi occasionali

- Spetta un'indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

• Indennità lavoratori incaricati di vendita a domicilio

- Spetta un'indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.

Queste ultime quattro categorie, limitatamente al mese di marzo 2020, non sono cumulabili con le integrazioni salariali di cui agli artt. 19-22 del decreto Cura Italia (cassa integrazione) e con le indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all'art. 1 D.M. 28.03.2020.

Tavola n. 1

Tipologia di indennità previste da DL Cura Italia e DL Rilancio: importi per mensilità

| INDENNITÀ | MARZO | APRILE | MAGGIO |
|--|-------|--------|------------------------|
| Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice | 600 € | 600 € | 1.000 €* ^{XX} |
| Collaborazione coordinata e continuativa | 600 € | 600 € | 1.000 €* ^{XX} |
| Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago | 600 € | 600 € | |
| Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali | 600 € | 600 € | 1.000 €* ^{XX} |
| Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali | 600 € | 500 € | |
| Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€ | 600 € | 600 € | 600 € |
| Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€ | | 600 € | 600 € |
| Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali | 600 € | 600 € | 600 € |
| Lavoratori intermittenti | 600 € | 600 € | 600 € |
| Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale | 600 € | 600 € | 600 € |
| Incaricati alle vendite al domicilio | 600 € | 600 € | 600 € |
| Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali) | | | |

LEGENDA

- Possono presentare la domanda entro la data del **03/06/2020** **XX €** D.L. n.18 del 17/03/2020 **XX €** Rilancio **XX €** D.M. n.10 del 04/05/2020
- Misura non prevista dalla normativa *** I requisiti per accedere all'indennità di maggio 2020 variano rispetto a quelli previsti per marzo ed aprile 2020.**

DOMANDA TELEMATICA ALL'INPS

- I lavoratori in possesso dei requisiti devono presentare la domanda in via telematica all'Inps utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati.
- Ad eccezione dei liberi professionisti, per coloro che hanno già richiesto l'indennità per il mese di marzo 2020, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare una nuova domanda.

Tavola n. 2

Termini di presentazione domande per tipo di indennità

| INDENNITÀ | MARZO | APRILE | MAGGIO |
|--|-----------------------------|--|--|
| Liberi professionisti e partecipanti a studi associati/società semplice | Unica domanda entro il 3/06 | | Nuova domanda |
| Collaborazione coordinata e continuativa | Unica domanda entro il 3/06 | | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile |
| Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago | Unica domanda entro il 3/06 | | |
| Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali | Unica domanda entro il 3/06 | | Nuova domanda se non già beneficiari di marzo e aprile |
| Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali | Unica domanda entro il 3/06 | | |
| Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€ | Domanda entro il 3/06 | Nuova domanda se non già presentata per il mese di marzo | |
| Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€ | | Unica domanda | |
| Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali | | Unica domanda | |
| Lavoratori intermittenti | | Unica domanda | |
| Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale | | Unica domanda | |
| Incaricati alle vendite al domicilio | | Unica domanda | |
| Lavoratori in somministrazione (impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali) | | | Unica domanda |

NOTA BENE: ad eccezione dei liberi professionisti, per **coloro che hanno già richiesto l'indennità per il mese di marzo**, in caso di accoglimento sarà rinnovata automaticamente per i mesi di aprile e maggio (ove previsto) senza necessità di presentare nuova domanda.

TIPOLOGIE DI INDENNITÀ

• **Indennità liberi professionisti, indennità collaboratori coordinati continuativi e indennità stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.**

• Per l'indennità di maggio, limitatamente ai professionisti, è necessario presentare una domanda, anche se si è già fruito delle indennità di marzo e aprile.



• **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria**

• Per richiedere l'indennità di € 600 relativa a marzo 2020, si poteva presentare la domanda fino al 3.06.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

• A chi ha beneficiato dell'indennità relativa a marzo, viene accreditata la medesima misura anche per aprile, senza necessità di invio di una nuova domanda.

Per maggio questa tipologia di indennità non è prevista.



• **Indennità lavoratori stagionali di settori differenti da quello del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio.**

• È sufficiente l'invio di una domanda relativa a marzo 2020, per avere il pagamento del bonus da € 600 anche per i mesi di aprile e maggio.



Esempio



Lettera di incarico professionale per indennità Inps Covid-19

Io sottoscritto **Rossi Mario**..... (cliente), codice fiscale **R.SSMRA44P07C118B**....., in qualità di:

- libero professionista con partita Iva, iscritto alla gestione separata Inps;
- lavoratore autonomo iscritto alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti, ecc.);
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati di vendita a domicilio;
- altri casi diversi dai precedenti

INCARICO

Lo studio **Bianchi Antonio**..... per l'erogazione della consulenza necessaria alla presentazione della domanda all'Inps per il riconoscimento dell'indennità COVID-19 per i mesi di:

- Marzo e Aprile
- Maggio

con addebito di un rimborso spese forfettario nella misura di € **50,00** (**.cinquanta/00**.....), per ciascuna domanda presentata, oltre ad Iva e contributo integrativo, e

DICHIARO

- Di avere la partita Iva attiva alla data del 19.5.2020;
- di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019;
- di richiedere l'accredito dell'indennità sullo stesso conto corrente bancario sul quale vengono effettuati gli addebiti periodici dei modelli F24
- oppure intendo comunicare il seguente numero di conto corrente bancario IBAN
- di essere a conoscenza che saranno applicate sanzioni a mio carico in caso di indennità non spettante in tutto o in parte.

Luogo, data
.....**Brescia, 22.06.2020**.....

Il cliente
.....**Mario Rossi**.....